## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 483/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagiolo Cuneo (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Fagiolo Cuneo», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (²). Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento è registrata.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2011.

Per la Commissione. a nome del presidente Dacian CIOLOS Membro della Commissione



<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. (2) GU C 252, del 18.9.2010, pag. 12.